

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

CONCESSIONE IN FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SAVENA, DEL GIARDINO PENAZZI E DEL GIARDINO MOLOISE

(ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016)

1. PREMESSE

Con Delibera di Giunta, P.G.n. 397326/2020, del 6/10/2020, di dichiarazione di fattibilità della proposta e individuazione del promotore, e con successiva determina a contrarre P.G. n. 545966/2020 del 28/12/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la concessione del servizio di gestione unitaria dell'impianto sportivo Campo Savena, del Giardino Penazzi e del Giardino Moloise siti in Bologna, nell'area tra Via della Torretta, via Mondo e via Libia, nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale, prevedendo inoltre la realizzazione di lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, comprensivi della progettazione da realizzarsi in finanza di progetto sulla base di proposta spontanea, presentata dal soggetto promotore (individuato al successivo punto 1.1 del presente disciplinare) (Proposta), ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 (Codice).

La Proposta è corredata dal **Piano Economico Finanziario asseverato**, che a tutela della concorrenza non viene reso disponibile.

L'intervento, dichiarato fattibile e di pubblico interesse con la Delibera di Giunta, P.G.n. 397326/2020 sopracitata, è stato inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.

CIG 8663452ABF

COD. CUI: S01232710374201990045 COD. INT. 0A20116-00; CPV 92610000-0;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Si precisa che gli Operatori economici sono tenuti a garantire il rispetto/predisposizione delle misure/protocolli di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di tempo in tempo vigenti. Tali disposizioni rappresentano normativa vincolante per tutti gli Operatori Economici, i quali sono tenuti ex lege ad assicurare il rispetto delle suddette misure in sede di presentazione dell'offerta.

In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 la procedura di gara di cui trattasi è interamente svolta in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo punto 1.2 del presente disciplinare e fermo restando quanto di seguito indicato.

Il luogo di svolgimento del servizio/esecuzione dei lavori è Bologna [codice NUTS ITH55].

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, e **Autorità di Gara** è la Dott.ssa Anita Guidazzi, Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale.

1.1 SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Soggetto Promotore: costituendo RTI composto da Serena 80 ASD e AUDAX SSD.

Diritto di Prelazione: ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario.

Il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione, il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, così come dettagliatamente indicate nell'offerta presentata, nei limiti del 2,50% dell'investimento, pari ad euro 10.533,13. IVA inclusa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto aggiudicatario, diverso dal promotore, è tenuto a corrispondere al promotore non aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti dell'importo sottoindividuato e pari ad euro 10.000,00 IVA inclusa.

Importo dell'investimento e spese di predisposizione: l'importo dell'investimento è stimato in **Euro 382.264,00, oneri fiscali esclusi**, e pertanto, è complessivamente stimato in **Euro 421.325,00** (IVA inclusa, l'aliquota è pari al 10% sui lavori e al 22% sugli oneri professionali) e l'importo delle spese per la predisposizione della proposta sostenute dal promotore è

pari ad **Euro 10.000,00, IVA esclusa**, come meglio specificato al successivo punto n. 3 del presente disciplinare.

1.2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Bologna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura, ivi comprese eventuali richieste di accesso agli atti, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Eventuale documentazione e/o comunicazioni inviati al di fuori del sistema SATER si intendono come non presentati.

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La proposta, che viene posta a base di gara e che costituisce la documentazione di gara per la presentazione delle offerte (fatto salvo quanto sopradDETTO al punto 1 del presente disciplinare in relazione al PEF), è composta dai seguenti documenti:

- Progetto di gestione.
- Relazione tecnica dei lavori accessori ;
- Bozza di convenzione e suoi allegati;
- Dichiarazione relativa alle spese per la predisposizione dell'offerta.

La documentazione di gara comprende, inoltre:

- Disciplinare di gara;
- Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016;
- Codice di comportamento del Comune di Bologna
- Documento di gara unico europeo (DGUE);

- Modelli di dichiarazione: Domanda di partecipazione; Modello assolvimento imposta di bollo, Dichiarazioni integrative al DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

<http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

all'interno della piattaforma SATER: nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma SATER, nonché per assistenza informatica e/o in caso di problemi tecnici/malfunzionamenti, occorrerà rivolgersi all'apposito numero verde (800 810 799).

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici – incluse eventuali richieste di accesso agli atti - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEI LAVORI ACCESSORI

L'oggetto della concessione è costituito dal servizio di gestione unitaria dell'impianto sportivo Campo Savena, del Giardino Penazzi e del Giardino Moloise, siti in Bologna, nell'area tra Via della Torretta, via Mondo e via Libia, nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale.

I lavori di ristrutturazione e riqualificazione di cui trattasi, comprensivi della progettazione, rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione come sopraindicato.

La controprestazione a favore del concessionario (sul quale sono stati allocati i rischi così come individuati nel documento

"matrice dei rischi" allegato alla bozza di convenzione facente parte della proposta) consiste nel diritto di gestire il servizio di cui trattasi e nell'erogazione di un contributo stimato Euro 205.333,33 **soggetto a ribasso**, così come di seguito determinata.

L'erogazione del suddetto contributo da parte dell'Amministrazione è prevista in seguito al collaudo dei lavori accessori, come dettagliatamente indicato nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara.

Oggetto della concessione

Descrizione del servizio e dei lavori accessori	Importo posto a base di gara
Servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Campo Savena, del Giardino Penazzi e del Giardino Moloise - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione, comprensivi della progettazione da realizzarsi in finanza di progetto	Euro 5.164.714,68 (oneri fiscali esclusi)

L'**importo del contratto posto a base di gara** si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'**importo stimato dell'investimento**, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è pari ad **Euro 382.264,00, oneri fiscali esclusi**, e pertanto, ad **Euro 421.325,00** (IVA inclusa, l'aliquota è pari al 10% sui lavori e al 22% sugli oneri professionali), ed è comprensivo dei costi di investimento complessivi, degli interessi passivi ed altri oneri e dei rimborsi di capitale, così come dettagliatamente specificato nel Piano Economico Finanziario presentato dal proponente.

L'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, ai sensi dell'art 183 commi 9 e 15, è pari ad Euro 10.000,00, IVA inclusa (pari al 2,37% dell'investimento).

1 – Descrizione del servizio oggetto di concessione:

Descrizione servizi	Importo
Servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Campo Savena, del Giardino Penazzi e del Giardino Moloise. Gestione unitaria degli impianti sportivi di proprietà comunale siti sul territorio del Quartiere San Donato-San Vitale. La gestione comprende, riassuntivamente, l'apertura/chiusura, custodia, pulizia, manutenzione ed oneri gestionali per il funzionamento dell'impianto e della sede associativa nonché pulizia e manutenzione delle Aree verdi, così come dettagliatamente specificato nel relativo progetto di gestione posto a base di gara.	Euro 5.164.714,68 (oneri fiscali esclusi)

Il valore stimato della concessione del servizio è individuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 167 del Codice.

E' prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale (Prezzo) a carico dell'Amministrazione pari ad Euro 205.333,33.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto nell'impianto in gestione non è presente personale comunale e, pertanto, non sussistono rischi di interferenza. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione stimato in Euro 88.906,28.

2- Caratteristiche dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione oggetto del progetto di finanza:

Descrizione delle prestazioni	Importo
Lavori di ristrutturazione e riqualificazione, comprensivi della progettazione. Progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo denominato Campo Savena, così come dettagliatamente specificati nella relativa relazione tecnica dei lavori accessori posta a base di gara.	Euro 354.545,45 (oneri fiscali esclusi), comprensivi degli oneri per la sicurezza

Il suddetto importo è al netto dell'IVA. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a Euro 7.800,00. L'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, è stimato in Euro 88.906,28.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative ai lavori di cui trattasi:

Categoria SOA	Qualificazione obbligatoria: SI/NO	Descrizione
OG1	SI	Edifici civili e industriali
OS6	NO	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS24	SI	Verde e arredo urbano

per classifica adeguata all'importo dei lavori da realizzare così come individuato nello studio di fattibilità posto a base di gara.

3.1 FINANZIAMENTO

Il contributo a carico dell'Amministrazione concedente è finanziato con le modalità dettagliatamente specificate nella sopracitata determinazione dirigenziale P.G. n. 545966/2020.

4. DURATA della concessione

La **durata della concessione** è di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

La durata della concessione è stata determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, in relazione al piano di ammortamento (pay back period) risultante dal Piano Economico Finanziario presentato dal promotore.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso. L'offerta deve espressamente contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

Con riferimento alla progettazione ed esecuzione dei lavori si specifica che essi dovranno essere realizzati nel primo anno di concessione del servizio di gestione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici – compresi gli Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva - , anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Bologna costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure in altro registro (registro R.E.A., Albo regionale delle cooperative sociali, altro registro previsto dalla normativa vigente in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti DI qualificazione

7.2.1 requisiti di qualificazione per la gestione del servizio

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento che è pari ad Euro **421.325,00**.

Tale requisito viene richiesto sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010. In relazione alla tipologia di procedura (Finanza di progetto) al fine di garantire la serietà e solidità dell'offerta.

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; tale requisito si intende soddisfatto anche a mezzo del Patrimonio netto

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento.

Per servizio affine si intende la gestione funzionale di impianti sportivi (manutenzioni, pulizie, sorveglianza, apertura e chiusura etc.) e/o la gestione delle attività sportive (calcio su campi in erba sintetica, basket)

In alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), l'operatore economico può incrementare i requisiti previsti ai punti a) e b) nella misura di 1,5 volte.

e) ai sensi dell'art. 95, comma 1, primo periodo, del d.P.R. 207/2010, il concorrente che intenda eseguire direttamente i lavori accessori al servizio di cui trattasi, dovrà dichiarare il possesso di adeguata qualificazione SOA nelle seguenti categorie:

Categoria SOA	Qualificazione obbligatoria: SI/NO	Descrizione
OG1	SI	Edifici civili e industriali
OS6	NO	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS24	SI	Verde e arredo urbano

per classifica adeguata all'importo dei lavori da realizzare così come individuato nello studio di fattibilità posto a base di gara

La comprova del requisito di cui alla lett. a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per gli operatori economici costituiti in forma di ASD/Federazioni sportive/enti di promozione sportiva, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di cui alle lett. c) e d) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova dei requisiti di cui alla lett. e) è fornita mediante possesso di adeguata attestazione SOA. La stazione

appaltante acquisisce d'ufficio l'attestazione SOA.

7.2.2 AFFIDAMENTO A TERZI DELLA PROGETTAZIONE/ ESECUZIONE LAVORI ACCESSORI

In mancanza dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 7.2.1, lett. e) del presente disciplinare, per le attività di progettazione/esecuzione dei lavori, il concorrente risultato aggiudicatario/concessionario sarà tenuto ad affidare a terzi le suddette attività di progettazione e/o esecuzione dei lavori secondo le disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti.

7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nei registri / elenchi di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al punto 7.2.1 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Più precisamente, i suddetti requisiti devono essere posseduti nelle modalità di seguito specificate.

I requisiti di cui al punto 7.2.1, lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento in una percentuale non inferiore al 10%.

I requisiti di cui al punto 7.2.1, lett. c) devono essere posseduti al raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al punto 7.2.1, lett. d), che non è frazionabile, può essere posseduto da un membro qualsiasi del RTI.

Il requisito di cui al punto 7.2.1, lett. e) relativo ai lavori accessori (qualificazione SOA): suddetto requisito dovrà essere posseduto (solo qualora il concorrente intenda eseguire in proprio i lavori di cui trattasi) dall'operatore economico individuato quale esecutore dei lavori. Resta fermo quanto stabilito al precedente punto 7.2.2 e 9 del presente disciplinare.

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nei registri/ elenchi di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.2.1, lett. a), b), c) e d), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Con riferimento ai **requisiti relativi ai lavori accessori (qualificazione SOA) di cui al punto 7.2.1, lett. e)** (solo qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori accessori oggetto della presente procedura) si applicano le relative disposizioni vigenti in materia.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al paragrafo 7.2.1 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA, al registro REA e/o altri registri equiparati, oppure a specifici Albi] o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il **subappalto** è disciplinato dall'art. 174 del Codice e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del Codice in tema di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio e/o lavori accessori che intende affidare in subappalto a terzi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

In sede di presentazione di offerta, NON è richiesta l'indicazione della c.d. terna di subappaltatori.

Ai sensi dell'art 105 co 4 lett a) del Codice, l'operatore economico partecipante alla gara non potrà essere affidatario del subappalto.

Si precisa che l'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 co 18 del D.Lgs 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

10. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, e dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, pari al 1% del valore complessivo stimato della concessione e precisamente di importo pari ad **euro 51.647,15** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una garanzia, così come definita dall'art. 183, comma 13 del Codice pari al 2,5 % del valore dell'investimento**, come desumibile dal PEF e dal progetto di fattibilità posto a base di gara, di importo pari al 2,5% importo investimento e pertanto pari a euro 10.533,13. **A tale garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.**
- 3) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 4) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **al rilascio**, in caso di aggiudicazione e a partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, **della cauzione di cui all'art. 27.1 della bozza di convenzione** posta a base di gara: cauzione pari al 10% dell'importo biennale dei ricavi previsti dal PEF con validità almeno biennale, da estendersi, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, per ulteriori analoghi periodi, per tutta la durata della concessione. **A tale garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.** Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca SPA 40121 Bologna - via U: Bassi 1 (Cod IBAN **IT 73 X 02008 02435 000010693390**)
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia provvisoria fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o delle garanzie e/o impegno al rilascio delle garanzie richieste dal presente disciplinare solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è richiesta l’effettuazione del sopralluogo c.d. assistito.

I concorrenti dovranno comunque prendere visione dell'impianto e dei luoghi oggetto del servizio di cui trattasi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 09 ottobre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/04/2021**.

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura, nonché sul SATER.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Il documento "domanda di partecipazione" deve essere **regolarmente bollato (euro 16,00)** e la comprova potrà avvenire:

- mediante scansione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;

- in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.

Restano ferme le eventuali esenzioni previste, in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico, dalla normativa vigente.

Si precisa che in caso la domanda non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

Si precisa che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio e/o dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – comunque non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi a far data dalla comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA virtuale – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale 1 - "Documentazione amministrativa" dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste virtuali 2 e 3.**

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo le modalità specificate al paragrafo 13.1, preferibilmente secondo il modello "Istanza di partecipazione" allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (mentre le eventuali consorziate/retiste indicate quali esecutori, preferibilmente utilizzando il modello "DGUE Altri Soggetti" messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata a cura della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti e in particolare:

- dati identificativi;
- solo qualora intenda eseguire direttamente tutti o parte dei lavori accessori di cui trattasi: possesso di attestazione SOA, conformemente a quanto indicato ai precedenti punti 3 e 7.2.1, lett. e) del presente disciplinare;
- forma di partecipazione;
- informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni relative ai servizi e/o lavori accessori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9 del presente disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2.1, lett. a) e b) del presente disciplinare indicandone la misura;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.2.1, lett. c) e d) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 5 lettere: c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), ed L);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. di aver preso espressa conoscenza e di accettare quanto prescritto dall'art 171 co 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e pertanto di impegnarsi al rispetto del fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti,
6. accetta espressamente il patto di integrità del Comune di Bologna approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016, allegato alla documentazione di gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Bologna scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione "il Comune", sottosezione "Servizi" al seguente link: *Codice Comportamento* (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;

8. qualora intenda eseguire in proprio i lavori accessori, ivi compresa la progettazione, di cui trattasi, dichiara di voler eseguire in proprio detti lavori e di essere adeguatamente qualificato - così come indicato al punto 7.2.1, lett. e) del presente disciplinare - e a tal fine allega copia della attestazione SOA in corso di validità.

9. Oppure, qualora non intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori accessori di cui trattasi, dichiara la percentuale di lavori che intende subappaltare e/o affidare a terzi e dichiara di essere a conoscenza che per l'affidamento degli stessi è tenuto a tutto quanto disposto dalle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti. Dichiara altresì la quota di lavori che intende eventualmente eseguire direttamente, per la quale rende la dichiarazione di idonea qualificazione ed allega copia della attestazione SOA in corso di validità;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi;

11. dichiara di accettare espressamente la clausola sociale di cui al punto 25 del presente disciplinare;

12. dichiara di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

13. dichiara, qualora iscritto e ai fini degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia" indicazione degli Estremi di iscrizione nell'elenco Provinciale Prefettizio - cd "white list" - ;

14. dichiara, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 93 co 7) il possesso delle certificazioni che consentono le riduzioni previste;

15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

16. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;

17. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161 comma 6 del medesimo Regio Decreto:

tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura

a) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale nonché dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

in alternativa

dopo l'emissione del decreto di apertura

b) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, sentito il commissario giudiziale se già nominato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

18. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Inoltre, in caso di impresa ausiliaria, la stessa dovrà, altresì, dichiarare:

19. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

20. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 20, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE o, laddove specificato, nella Domanda di partecipazione) oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte **digitalmente** dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate:

- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);
- dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici, dagli eventuali /ausiliari limitatamente ai punti 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17 (a, b), 18.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

22. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Si precisa che il passoe generato dovrà contenere l'indicazione di:

- tutti i componenti del raggruppamento;
- consorzio/aggregazione imprese di rete e consorziate/retiste esecutrici;

23. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice nonché dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione di cui all'art. 27, comma 1 della bozza di convenzione posta a base di gara e documentazione attestante la garanzia richiesta dall'art. 183, comma 13 pari al 2,5% dell'investimento, così come dettagliatamente indicato al precedente punto 10;

24. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

25. ricevuta di attestazione pagamento contributo ANAC di cui al precedente punto 12

26. Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA virtuale B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta virtuale 3 – offerta economica:**

- a) **progetto di gestione del servizio**, che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando chiaramente ed esaurientemente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto a quello proposto dal promotore;
- b) **progetto di fattibilità**, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta

del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara.

c) bozza di convenzione, di cui si rende disponibile, tra gli elaborati di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del promotore, che evidenzia in appendice le caratteristiche migliorative, fermo restando che la stessa non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica. La bozza di convenzione dovrà evidenziare la allocazione dei rischi, tenendo conto dei documenti posti a base di gara (matrice dei rischi e indicatori della performance-penali) al fine di un corretto coordinamento con questi ultimi.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA virtuale C – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale 3 – “Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:

1) offerta economica (che dovrà essere formulata utilizzando l'apposita sezione/format modello della piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di cui al suddetto indirizzo) contenente:

a) percentuale di ribasso offerta sul contributo in conto capitale a carico dell'Amministrazione posto a base di gara, e stimato in euro 205.333,33.

b) l'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 co 10 del D.Lgs 50/2016 . Qualora suddetti costi non vengano indicati, essi si intendono equivalenti ai costi della manodopera indicati dall'Amministrazione comunale.

c) l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 del D. Lgs 50/16. - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

Tutti i calcoli saranno effettuati /arrotondati sulla base di due decimali.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante. Detto foglio di calcolo della stazione appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità.

2) Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito, società di servizi ovvero da soggetto riconosciuto a norma dell'art. 183 del Codice.

Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente **e dovrà essere corredato da:**

a) prospetti “conto economico”, “Stato patrimoniale” e “Flussi di cassa” . Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento.

b) Una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo. La relazione non dovrà preferibilmente superare le 5 pagine in formato A4 -massimo 10 facciate con carattere 12.

Nell'ambito del PEF ciascun offerte è tenuto ad evidenziare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 183, comma 9 e 15 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Per la procedura di cui trattasi NON è prevista alcuna soglia di sbarramento, né riparametrazioni.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE OFFERTE				
	Elemento	Sottoelemento	Criteri motivazionali	Punti
01)	Modalità di gestione del servizio	Sottoelemento 1): programma di interventi di cura e pulizia delle aree	per sottoelemento 1) Saranno premiate le offerte che prevedono maggiore frequenza ed accuratezza degli interventi di cura, mantenimento e pulizia delle aree.	10 pti
		Sottoelemento 2): modalità di utilizzo degli spazi	per sottoelemento 2) Saranno premiate le disponibilità di spazi riservati all'Amministrazione e lasciati alla fruizione gratuita e/o tariffazione comunale. Sarà valutata negativamente la riserva di spazi per il gestore.	40 pti
02)	Manutenzioni: programma di manutenzione ordinaria		Saranno premiate la definizione di un programma di manutenzioni la cui quantità e qualità degli interventi proposti persegua l'obiettivo di ridurre la necessità di interventi di manutenzione straordinaria	20 pti
PUNTEGGIO MAX OFFERTA TECNICA				70 pti

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio discrezionale, ciascun commissario, a seguito dell'esame delle relazioni presentate, attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, un coefficiente variabile (V (a)i) tra 0 (zero) ed 1 (uno) sulla base della seguente scala di giudizio:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	da 0,76 a 1,00
Buono	da 0,51 a 0,75
Sufficiente	da 0,26 a 0,50
Insufficiente/scarso ovvero nessuna proposta presentata	da 0,00 a 0,25

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno), calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

- Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

- Pi** = punteggio concorrente *i*;
Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

- Cni** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
Pa = peso criterio di valutazione *a*;
Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

- Pn** = peso criterio di valutazione *n*.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19/04/2021 alle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta pubblica, la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (www.comune.bologna.it) nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi.

Parimenti gli orari/date delle successive sedute pubbliche (e/o le riprese di sedute sospese) comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (www.comune.bologna.it) nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi.

L'Autorità di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (in relazione all'esame della documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso

istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione) ;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016;

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER;

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis D.Lgs 50/2016 entro i successivi cinque giorni, nonché pubblicato sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente"

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata come sopra indicato, procederà all'apertura/sblocco della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, e a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni dei concorrenti alla successiva fase di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura/sblocco della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità precedentemente descritti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Autorità di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il termine dilatorio non si applica nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive richieste dal presente disciplinare (punto 10).

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in altra forma di legge ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La sottoscrizione del contratto di concessione è comunque subordinata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

La sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente e alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della concessione, l'Operatore economico risultato aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di progetto, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi degli artt. 180, comma 7 e 165, comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dell'art. 180, comma 7 e art. 165, commi 3 e 5 del Codice, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute dal concessionario, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva ai sensi e per gli effetti

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 - 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. SOCIETÀ' DI PROGETTO

L'Operatore economico risultato aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del Codice. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere non inferiore ai minimi previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di società.

Qualora l'operatore economico risultato aggiudicatario sia costituito da più soggetti in forma associata, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini della partecipazione alla gara ciascun operatore economico dichiara di accettare espressamente la seguente clausola sociale : *L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.*

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'autorità competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna – Sez. Bologna, Via Massimo D'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO

Termini ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione/conoscenza dell'atto impugnato.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso Quartiere San Donato-San Vitale – Piazza Spadolini, 7 – 40127 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna e la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

28. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando in data 10/03/2021 è trasmesso all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V Speciale; il presente disciplinare verrà quindi pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento e Autorità di Gara
Dott.ssa Anita Guidazzi